

ISTITUTI DEFLATTIVI

La voluntary fa rotta via pec verso Pescara

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 142716 di ieri ha reso noto che la gestione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, è attribuita al **centro operativo di Pescara**.

Ne deriva che la relazione di accompagnamento e la documentazione che integrano le istanze di adesione, devono essere trasmesse, dal 6 novembre al 30 dicembre 2015, esclusivamente mediante **posta elettronica certificata** alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it.

Si ricorda che le **modalità di trasmissione** sono descritte nell'allegato n. 3 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 secondo cui la e-mail di trasmissione della relazione di accompagnamento e della documentazione deve necessariamente contenere nell'oggetto, separati da uno spazio,

- il codice fiscale del soggetto richiedente,
- il protocollo telematico della ricevuta di trasmissione dell'istanza e,
- nel caso di invio multiplo, il numero progressivo dell'invio rispetto al numero totale delle email da inviare.

A detta dell'Ufficio, la decisione di convogliare tutte le istanze in un'unica struttura dovrebbe consentire una **maggiore efficienza nella lavorazione delle richieste** già pervenute alle Direzioni provinciali competenti.

Non cambia nulla, invece, per le domande e gli atti relativi alla voluntary disclosure di competenza della Direzione provinciale di **Bolzano**, anche se presentati dopo il 10 novembre 2015.

A riguardo, infatti, il Provvedimento in commento precisa che la Direzione provinciale di Bolzano mantiene la gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, anche se presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, in ragione del criterio individuato al punto 7.3) del Provvedimento del 30 gennaio 2015 in base al quale *"Le caselle di posta elettronica certificata possono essere altresì individuate nell'elenco riportato nell'allegato n. 3 sulla base **dell'ultimo domicilio fiscale** dell'interessato, individuato ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'anno d'imposta più recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria"*. In pratica, continua a valere il criterio del domicilio fiscale.

Il **termine ultimo** per inviare le istanze di regolarizzazione rimane il prossimo **30 novembre** così come prorogato dal D.L. 153/2015 ancora in corso di conversione. A seguito del completamento dell'iter di conversione, nell'ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, l'Ufficio fa sapere che sarà emanato un ulteriore Provvedimento al fine di prevedere la possibilità, su istanza del contribuente, di effettuare eventuali fasi del procedimento in **contraddittorio** presso altre sedi dell'Agenzia.